

Convenzione tra ARES Sardegna e ASL n.8 Cagliari per l'avvalimento dell'ing. Giovanni Moro in qualità di Responsabile Unico del Procedimento

TRA

l'Azienda Regionale della Salute, ARES Sardegna, C.F. 03990570925 con sede legale in via Piero della Francesca, Selargius (CA), rappresentata dalla Dott.ssa Annamaria Tomasella, in qualità di Direttore Generale e rappresentante legale;

e

l'Azienda socio-sanitaria locale (ASL) n.8 di Cagliari C.F. 3990560926 con sede legale in Selargius Via Piero della Francesca n. 1 rappresentata dal Dott. Marcello Tidore in qualità di Direttore generale e rappresentante legale; Ora denominate "Parti;

PREMESSO

- che l'ing. Giovanni Moro, dipendente dell'ARES Sardegna, in servizio presso la SSD "Energy Management" dal 1/07/2022, svolgeva attività di collaborazione a favore dell'Area Tecnica Cagliari, in ragione della quale era stato nominato:

- Direttore per l'Esecuzione del Contratto del Servizio per la verifica periodica degli impianti di messa a terra e protezione scariche atmosferiche ai sensi del d.p.r. 462/01 e s.m.i. degli edifici della ATS SARDEGNA – ASSL di Cagliari anni 2021-2022-2023

- Responsabile del Procedimento per Accordo Quadro con diversi operatori economici, aggiudicato dalla CRC Regionale, per l'affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, superiori a € 150.000,00, da eseguire

in immobili in uso / di proprietà della ASL Cagliari – Lotto n.3 Sud

Sardegna;

- che, a seguito del trasferimento degli Uffici Tecnici alle ASL, avvenuto a far data dal 1 febbraio 2023, i procedimenti per i quali l'Ing. Moro aveva il ruolo di Direttore per l'Esecuzione del Contratto del Servizio e di Responsabile del procedimento sono ricaduti nella competenza dell' ASL n.8 Cagliari;

- che la ASL n.8 Cagliari ha chiesto, con nota prot. N. PG/2023/0027875 del 03.04.2023, di poter continuare ad avvalersi delle prestazioni di RUP e di DEC da parte dell'ing. Moro per i procedimenti sopra indicati, a causa della carenza di personale tecnico in relazione al numero di interventi da attuare;

- che, visti i tempi ristrettissimi per l'attuazione dei procedimenti, la continuità dell'attività del RUP consente di evitare criticità e ritardi che possano compromettere l'attività degli interventi sopraindicati;

CONSIDERATO

- che, per l'individuazione del RUP, le Aziende sanitarie possano fare ricorso alle forme di collaborazione e di integrazione organizzativa dell'art. 49 della L.R. n. 8/2018 che consente, attraverso la stipula di apposite convenzioni, l'avvalimento del personale;

- che, ai sensi dell'art. 34, 8 c. della L.R. n. 8/2018, il responsabile del procedimento è un dipendente di ruolo. In caso di carenza in organico di dipendenti di ruolo in possesso di professionalità adeguate, le amministrazioni aggiudicatrici nominano il responsabile tramite gli istituti del comando o dell'avvalimento degli uffici o altre forme contrattuali che garantiscano il rapporto di immedesimazione organica con l'amministrazione

aggiudicatrice;

- che, ai sensi dell'art. 49, 1 c. lettera c) della L.R. n. 8/2018, la Regione favorisce l'esercizio associato da parte degli enti delle funzioni e dei servizi in materia contrattuale, con particolare riferimento all'attività di responsabile di progetto e responsabile per fasi, direzione dei lavori, gestione dei contratti, controllo e vigilanza sull'esecuzione e relative attività di supporto, considerandolo, ai sensi del citato art. 49, comma 4, anche elemento premiante per l'erogazione dei finanziamenti;

- che, pertanto, sulla base dei citati presupposti normativi, l'incarico di RUP e di DEC per interventi ricadenti nella competenza della ASL n.8 Cagliari può essere assegnato al dipendente di ARES Sardegna;

- che è pertanto necessario ricorrere alle forme di collaborazione ed integrazione organizzativa, di cui dall'art.49 della L.R. 08/18, per il perseguimento di obiettivi d'interesse pubblico e lo svolgimento di funzioni di servizio pubblico comune attraverso la stipula di apposite convenzioni;

CONVENGONO QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1

Premesse

Le premesse alla presente convenzione costituiscono parte integrante dell'accordo e si considerano accettate.

ARTICOLO 2

Oggetto

La presente Convenzione ha per oggetto l'avvalimento dell'ing. Giovanni Moro per lo svolgimento delle attività di cui elenco alle premesse.

La gestione, controllo e attuazione dei suddetti interventi sono di esclusiva

competenza della ASL n. 8 Cagliari che ne ha la totale responsabilità, fermo restando compiti e responsabilità previsti in capo al responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 e altre specifiche disposizioni del Codice degli appalti e della L. 7 agosto 1990, n. 241.

ARTICOLO 3

Il servizio reso dal RUP, indicato nell'art. 2, è in funzione dell'impegno previsto per lo svolgimento dell'incarico, mentre la disponibilità di detto personale rimane in capo ad ARES Sardegna;

L'ARES Sardegna si riserva di chiedere la modifica o revoca del conferimento dell'incarico di RUP e DEC per motivate esigenze aziendali o, nell'ipotesi, in cui vengano meno i presupposti previsti.

ARTICOLO 4

E' compito della ASL n. 8 Cagliari prevedere e costituire, con risorse proprie o tramite il ricorso a finanziamenti, l'ufficio di supporto al RUP in funzione della complessità dell'intervento.

ARTICOLO 5

Invarianza della spesa

Dalla presente convenzione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

All'attuazione delle previsioni di cui al presente atto si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

ARTICOLO 6

Durata

La presente Convenzione ha vigenza fino alla conclusione degli interventi.

ARTICOLO 7

Erogazione degli incentivi

Le modalità di erogazione degli incentivi, nel rispetto dell'articolo 113 del decreto legislativo 50/2016, saranno quelle previste dal regolamento dell'ASL n.8 Cagliari.

ARTICOLO 8

Le spese di trasferta del dipendente, finalizzate all'espletamento delle attività di cui alla presente convenzione, saranno pagate al dipendente dalla ARES Sardegna e saranno rimborsate dalla ASL n.8 Cagliari, secondo le disposizioni legislative vigenti.

ARTICOLO 9

Copertura assicurativa

Per gli infortuni sul lavoro la gestione è di competenza dell'ARES Sardegna in qualità di datore di lavoro.

Per le attività e le funzioni di responsabile del procedimento, oggetto di disciplina nella presente convenzione, la copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi è posta in capo alla ASL n. 8 Cagliari per la quale il RUP svolge la sua attività.

All'ing. Moro è garantito l'accesso ai locali in cui deve essere svolta l'attività di competenza.

L'ASL n.8 Cagliari è tenuta agli stessi obblighi di sicurezza e prevenzione che deve osservare per i propri dipendenti nel rispetto di quanto previsto dal decreto n. 81/2008 e s.m.i.

ARTICOLO 10

Riservatezza e trattamento dei dati personali

Le Parti si impegnano ad assicurare, da parte del proprio personale, o di quanti collaborano nello svolgimento delle attività, l'osservanza della massima riservatezza circa le informazioni, dati, documenti e notizie di cui vengono a conoscenza in forza della presente Convenzione, e si impegnano ad utilizzarli esclusivamente per il raggiungimento delle finalità del presente accordo.

Ai sensi del D. Lgs. 196/03 e s.m.i. le Parti prestano il consenso al trattamento dei dati personali per l'esecuzione delle operazioni e attività connesse al presente accordo, in conformità ai principi di liceità, proporzionalità, necessità, indispensabilità e trasparenza del trattamento, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, del Regolamento UE679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio e del decreto legislativo n. 101/2018 e s.m.i.

ARTICOLO 11

Comunicazioni

Tutte le comunicazioni fra le Parti dovranno essere inviate, salva diversa espressa previsione, per iscritto ai rispettivi indirizzi di posta elettronica, qui di seguito precisati:

per ARES Sardegna: protocollo@pec.aressardegna.it

per ASL n.8 Cagliari: protocollo@pec.aslcagliari.it

ARTICOLO 12

Disposizioni finali

Il presente atto verrà registrato solo in caso d'uso a cura della parte interessata, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26/04/1986 n.131.

L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale.

ARTICOLO 13

Norma di chiusura e rinvio

Per ogni controversia il foro competente è quello di Cagliari.

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalla presente convenzione, si rinvia alle norme di legge e di regolamento vigenti.

Il presente atto, composto da n.7 pagine e da n.13 articoli, è sottoscritto dalle parti mediante apposizione di firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis legge 241/90, come modificata dall'art. 6 del D.L. 179/2012, convertito in legge 221/2012, previa lettura, approvazione e conferma delle clausole in essa contenute.

Letto, approvato e sottoscritto.

Azienda ARES Sardegna

ASL n. 8 Cagliari

Dott.ssa Annamaria Tomasella

Dott. Marcello Tidore